

TAR PER LA SARDEGNA

Il tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna-Sezione seconda, in Camera di Consiglio del 28 Novembre 2007, sul ricorso n.885/2007 proposto da Settembre Concetta, nei confronti del Comune di Cagliari, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio del Comune di Cagliari n.386 del 4/10/2007, ha pronunciato la ordinanza collegiale n.142/2007 autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione per estratto sul BURAS e sulla G. U. della Repubblica, rinviando alla Camera di Consiglio del 5/Marzo 2008 per la definitiva determinazione in ordine alla domanda incidentale di sospensione

Il ricorso rappresenta, in fatto, che con determinazione dirigenziale n.112 del 5.3.2007 è stata approvata, in conformità all'Avviso Pubblico deliberato dalla Giunta Municipale una graduatoria provvisoria alla cui formazione hanno concorso 635 richiedenti, per la assegnazione di una abitazione in affitto ed a canone concordato formulata sulla base di situazioni dichiarate e documentate dagli interessati.

Contro la suddetta graduatoria, nei tempi previsti, e prima della formulazione di quella definitiva sono state presentate 35 opposizioni. L'alternarsi dei dirigenti nel Servizio Comunale competente, ha comportato il riesame, non previsto né ipotizzato dalle norme dell'Avviso Pubblico di tutte le 635 istanze già dichiarate complete e regolari dalla determinazione 112, mentre nessuna decisione risulta assunta limitatamente alle 35 osservazioni presentate.

Il tutto senza alcun atto formale e senza avvertire gli interessati dell'avvio di una nuova fase procedimentale ,ad istruttoria ormai conclusa, che ha portato a variare la graduatoria provvisoria pubblicata di ben 209 posizioni,136 in aumento e 73 in diminuzione

Il ricorso enuncia quindi i seguenti motivi di diritto:

1)Violazione degli art.48 e 107 del D.Lgs 267/2000 –Incompetenza del Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio;2)-3) Violazione dell'art.1 comma 2° e dell'art.7 della L.241/1990 ,violazione dei principi di economicità,di pubblicità e trasparenza;violazione del principio di divieto di aggravamento del procedimento;4) Errata valutazione del reddito complessivo familiare.

Conclusioni:si chiede l'annullamento degli atti impugnati,unitamente agli atti presupposti e connessi; in subordine l'annullamento della determinazione n.386 impugnata,nella parte in cui ha disposto la diminuzione del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria provvisoria.

Si notifica il sopraindicato ricorso per pubblici proclami a tutti i soggetti inclusi nella graduatoria definitiva allegata alla determinazione del dirigente Servizio Patrimonio n.386 del 4.10 07 del Comune di Cagliari.

Avv.Salvatore Palmas

